

N. 217 Spm



Sent. N. 229

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III.
per grazia di Dio e volontà della Nazione
Re d'Italia

La Commissione permanente d'Accusa del
l'Alta Corte di Giustizia, riunita in Camera
di Consiglio, ha pronunciato la seguente
Sentenza

nel procedimento penale a carico dell'On. Sena-
tore Conte Giuseppe Frascara, fu Angelo, nato
ad Alessandria l'8 marzo 1878.
imputato

di contravvenzione agli art. 2 e 7 n. 9 della leg-
ge 30 giugno 1912 e 3, 23, 58 del regolamento
approvato con R. Decreto 2 luglio 1914 n. 811, per
aver la sera dell'11 settembre 1919 nell'abitato
di Chiavari circolato in automobile con fana-
li abbaglianti e per aver rifiutato di presen-
tare ai funzionari autorizzati la licenza di
circolazione.

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero e
udita la relazione del Commissario Delegato,
Senatore S. E. De Blasio.

Atteso che la sera dell'undici settembre 1919,
una guardia urbana di Chiavari, elevò con-
tro il Senatore Conte Giuseppe Frascara verba-
le di contravvenzione, per aver circolato in

un automobile che portava lanoli con luce ab-
bagliante, e per avere, ad analoga richiesta
di quell' agente municipale, rifiutato di pre-
sentare la licenza di circolazione.

Il verbale surriferito fu notificato all' Onorevole
Frascara a Roma, dove risiede, dopo ben
sessantasette giorni dall' accertata contravvenzio-
ne e cioè il 17 del successivo novembre.

Altresochè, per ritardo frapposto a notificare
il verbale, l' azione penale non è più procedi-
bile. È per vero l' articolo 13 della legge concer-
nente la circolazione degli automobili (30 giugno
1912) fa obbligo, all' agente che ha redatto il ver-
bale, di trasmetterlo nel termine perentorio di
tre giorni all' autorità amministrativa di
questa prescrive di farlo notificare nel termi-
ne, anch' esso perentorio, di trenta giorni al
contravventore che, come nel caso in disamina,
risiede in una provincia diversa e non limi-
trofa a quella in cui la contravvenzione av-
venne.

Altresochè per essere perentorio il termine di
legge, è evidente che vi sia decadenza nel
caso che decorra inutilmente, e che, pertanto,
l' azione penale non possa più promuoversi.
Se fosse diversamente, la perentorietà del termi-
ne non avrebbe significato.

Per tali motivi -

Letti gli articoli 2 e 7 n. 9 e 13 della legge 30 giu-
gno 1912 n. 739, e gli articoli 3 e 38 del relativo
regolamento approvato con R. Decreto 2 luglio
1914 n. 811, nonché l' articolo 421 del codice
di procedura penale.

Dichiara non doversi procedere per
i fatti ascritti all' Onorevole Senatore Conte
Giuseppe Frascara e conseguentemente
lo assolve.

Così deciso in Roma il primo aprile 1920.

~~Thybotton~~

" ~~Attilio~~

" ~~Dejapies~~

" ~~Phummo~~

~~Luigi~~

" ~~Gimmar~~

" ~~Dierna~~

" ~~Sp. Bonasotto~~

" ~~Silj~~

Leatana Cane